



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot. 3551/2010/Area II

Trento, 22 febbraio 2010

REG_CCT


Prot. 0001413 del 02/03/2010

**Ai Signori SINDACI**

dei COMUNI della PROVINCIA di TRENTO LORO SEDI

Ai Signori COMMISSARI STRAORDINARIdei COMUNI di **38070 - COMANO TERME****38060 - LEDRO**

e, p.c.

**CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI**

Torre Verde, 21

38100 - TRENTO

OGGETTO: *Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita.*

1. Con circolare ministeriale prot. F/397 – 5226 del 13/05/2008, trasmessa alle SS.LL. con commissariale prot. n. 11307/2008 dd. 27/05/2008, in tema di applicabilità dell'art. 98, comma 2, del D.P.R. 396/2000 *Ordinamento dello stato civile*, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, anche sulla base di numerose pronunce giurisdizionali in materia, ha modificato il proprio precedente orientamento interpretativo ed ha dato indicazione che nel caso di trascrizione dell'atto di nascita di soggetti nati all'estero in possesso di doppia cittadinanza (italiana e del paese di nascita), l'ufficiale di stato civile procedente non deve correggere il cognome attribuito alla nascita nell'altro paese di cittadinanza per uniformarlo alle regole vigenti in Italia, a meno che non vi sia una istanza in tal senso da parte dell'interessato (o dei genitori in caso di minori).

2. E' stato successivamente chiarito che tale nuovo indirizzo interpretativo è da ritenersi applicabile anche a correzioni effettuate in precedenza sulla base di diverse disposizioni ministeriali ormai superate: in tali casi, l'ufficiale di stato civile potrà procedere, su istanza di parte, a ripristinare il cognome originario attraverso una ulteriore correzione (cfr. *Massimario per l'ufficiale dello Stato Civile*, ora disponibile sul sito istituzionale della Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno www.servizidemografici.interno.it § 8.5, pag. 84).



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

3. A quest'ultimo proposito, il Ministero dell'Interno ha dovuto però constatare che, probabilmente anche a causa della non perfetta conoscenza di tali nuove disposizioni da parte dei cittadini interessati, continuano ad essere presentate ad alcune Prefetture, e da queste trasmesse al Ministero dell'Interno, numerose istanze di cambiamento del cognome che mirano solo al ripristino del medesimo nella forma originariamente attribuita al momento della nascita all'estero. Tale procedura, giusta quanto sopra indicato, non solo non è più necessaria, ma non appare neanche praticabile, non essendovi alcun ambito di discrezionalità in relazione al ripristino del cognome originario. L'utilizzo di tale procedura in casi che possono essere definiti con semplice correzione effettuata direttamente dall'ufficiale dello stato civile, procura gravose incombenze e ritardi, sia per i cittadini interessati sia per gli uffici dell'Amministrazione coinvolti nelle varie fasi del procedimento. Pertanto il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno segnalare alle Prefetture interessate di verificare, al momento della ricezione delle istanze di cambiamento del cognome, se la domanda sia motivata dal ripristino del cognome originario autoritativamente corretto dall'ufficiale dello stato civile sulla base delle previgenti disposizioni, e in tali casi sarà necessario e doveroso informare l'interessato della corretta e più celere procedura che prevede, invece, senza ulteriori oneri di spesa, l'effettuazione della correzione direttamente a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova trascritto l'atto, il quale, per suo conto, senza ritardo, provvederà ad eseguire la correzione. Resta fermo che il Ministero dell'Interno curerà comunque (sussistendone i presupposti) la progressiva definizione delle istanze di cambiamento di cognome ad oggi già trasmesse.

4. Si coglie altresì l'occasione per chiarire che le disposizioni di cui sopra riguardano esclusivamente i soggetti, nati all'estero, in possesso *ab origine* della doppia cittadinanza del paese straniero e italiana, o che abbiano avuto quest'ultima successivamente riconosciuta per derivazione da un ascendente, ai quali l'ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, abbia corretto il cognome per uniformarlo alle regole vigenti in Italia. Si precisa inoltre che nei casi di acquisto di cittadinanza italiana ex artt. 7 e 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 *Nuove norme sulla cittadinanza*, l'ufficiale dello stato civile non può che attenersi alle determinazioni riportate nel decreto presidenziale o ministeriale adottato. In tali casi, il ripristino del cognome originario non potrà che avvenire per il tramite di una istanza di cambiamento del cognome ex art. 84 D.P.R. 396/2000.

Il COMMISSARIO del GOVERNO
(Squarcina)

SP/mg